



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 14 Del 24-02-2023	Oggetto: Atto di indirizzo per la revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., del " bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione C1, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 unità da assegnare al Comune di Lenola e n. 1 unità da assegnare al Comune di Campodimele.
-------------------------	---

L'anno *duemilaventitre*, il giorno *ventiquattro*, del mese di *febbraio*, alle ore **12:50**, in modalità *video/audio conferenza* si è riunita la *Giunta Comunale*, convocata con appositi avvisi, previo appello nominale alla presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENZA/ASSENZA
Grossi Alessandro	Sindaco F.F.	P
Grossi Tommaso	Assessore	P

Partecipa il Segretario comunale **Dott.ssa Massimina De Filippis**

Il **Sindaco F.F.**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si assenta l'Assessore:

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il D.L.vo 267/2000, art.49;
- Premesso che sulla proposta deliberazione il responsabile del servizio interessato ha espresso i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 D.L.vo 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale (approvazione DUP) n. 41 del 28.09.2021 del Comune di Lenola e deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 16.06.2021 del Comune di Campodimele, dichiarate immediatamente eseguibili, venivano definiti gli indirizzi di programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'uopo prevedendo la copertura in pianta organica di n. 2 (due) posti di Istruttore Amministrativo per il Comune di Lenola e n. 1 (uno) posto di Istruttore Amministrativo per il Comune di Campodimele, da assumere nel triennio 2021/2023 mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
- con nota protocollo n. 2223 del 09.06.2021, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro/Area vertenze e interventi a sostegno del reddito, venivano avviate le procedure propedeutiche di mobilità previste dall'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che si concludevano con esito negativo;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Sindaci del 29.01.2021, con il quale è stato stabilito che, nell'ambito delle funzioni associate tra i Comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele, la procedura concorsuale venga espletata dal Comune di Sperlonga;

Considerato che:

- ❖ con determinazione n. 284 del 25.11.2021 – Reg. Gen. n. 995/2021 dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga veniva approvato il "Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 unità da assegnare al Comune di Lenola e n. 1 unità da assegnare al Comune di Campodimele, nonché l'annesso schema di domanda;
- ❖ il predetto bando di concorso, acclarato al protocollo generale del Comune di Sperlonga al n. 21994 del 25.11.2021, veniva pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sperlonga, Lenola e Campodimele, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" e nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 103 del 28.12.2021;
- ❖ con determinazione n. 119 del 31.05.2022 – Reg. Gen. n. 366/2022, resa a firma del Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga, venivano approvati gli elenchi dei candidati ammessi con riserva alla pre-selezione;
- ❖ con successiva determinazione dirigenziale n. 164 del 04.08.2022 – Reg. Gen. n. 558/2022 si procedeva ad integrare e riapprovare gli elenchi di cui sopra;
- ❖ con provvedimento determinativo n. 264 del 22.11.2022 – Reg. Gen. n. 845/2022 veniva nominata la Commissione tecnica giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi, composta dai sigg.ri:
 - ✓ Dott. Ariano Michele–Funzionario del Comune di Lesina e in posizione di comando presso il Mef Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sede staccata di Foggia - Presidente;
 - ✓ Dott Gianluca Boriani, Funzionario Area 3/F1 Direzione Generale del personale, del Bilancio, degli Affari Generali e della Gestione sostenibile del Ministero – Divisione Ufficio Disciplina-Ministero Infrastrutture e Trasporti - componente-;

- ✓ D.ssa Martina Fusco - Funzionario Area Amministrativa e Personale del Comune di Monte San Biagio – componente;
- ✓ D.ssa Roberta Papa, in qualità di esperto in lingue straniere per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- ✓ Ezio Testa, in qualità di esperto in materie informatiche per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- ✓ Patrizia Coccoluto, cat. C, istruttore amministrativo Area I Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga - segretario verbalizzante;

Visto il verbale n. 1 del 01.02.2023 di insediamento e avvio dei lavori della Commissione di concorso;

Ravvisato che:

- con nota protocollo n. 2692 del 07.02.2023, la D.ssa Martina Fusco ha rassegnato le sue dimissioni da componente della Commissione tecnica d'esame;
- con determinazione n. 38 del 16.02.2023 – Reg. Gen. n. 103/2023, il Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga, nel prendere atto ed accettare le dimissioni della D.ssa Martina Fusco, ha proceduto alla nomina della D.ssa Angela Acone, Direttore Amministrativo presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, quale sostituto della componente dimissionaria, dando conseguentemente atto della nuova composizione della Commissione di concorso;

Richiamate le "DISPOSIZIONI FINALI" del "Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato", protocollo comunale n. 21994 del 25.11.2021, che testualmente recitano: *"L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modifica, sospendere, prorogare o revocare il presente bando di concorso"*;

Richiamato altresì l'art. 97 della Costituzione, il quale sancisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

Dato atto che, secondo un indirizzo condiviso ormai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale;

Atteso il dettato testuale di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., a norma del quale *"per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione*

di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato";

Posto che:

- ❖ la revoca dei provvedimenti amministrativi, così come disciplinata dalla normativa dettata dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è uno strumento di autotutela decisoria dell'Amministrazione pubblica correlata al merito, preordinata alla rimozione, con efficacia *ex nunc*, di un atto ad efficacia durevole divenuto inopportuno, in esito ad una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia (*Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013; T.A.R. Pescara, sentenza n. 51 del 15.02.2016; Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2016, n. 5026; Cons. Stato Sez. IV, 12/04/2021, n. 2945*);
- ❖ l'istituto della revoca, nel conservare gli effetti prodotti dall'atto amministrativo revocato, elimina il provvedimento revocabile e conseguentemente impedisce la continuazione nella produzione degli effetti;

Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'Amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza (*TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 28.03.2017, n. 250*) in conseguenza "...di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (*T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85*), o meglio "ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente" (*Consiglio di Stato, sentenze n. 1343/2015, n. 73/2015 e n. 136/2014; Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026*);

Vista in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 554/2013, secondo la quale le decisioni dell'Amministrazione pubblica di indire un concorso, così come quelle di revocarlo, appartengono alla più alta discrezionalità;

Vista, ancora, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4554/2011, la quale statuisce che *"la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale"*;

Considerato che la procedura concorsuale in argomento, nonostante il lasso di tempo trascorso, è ancora allo stato iniziale, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori;

Ritenuto pertanto opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., non risultando lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Esaminato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "La Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento, i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (*Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n.51 del 5 febbraio 2016*);

Rilevato, dunque, che il provvedimento di revoca non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso ad una migliore organizzazione degli Uffici nonché ad una gestione efficace, efficiente ed economica del procedimento amministrativo;

Ritenuto necessario ed opportuno, alla luce di quanto sopra esplicitato, procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso pubblico indetto con determinazione dell'Area I - Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga n. 284 del 25.11.2021 - Reg. Gen. n. 995/2021, nonché di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali;

Richiamati i principi costituzionali di legalità, imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione pubblica di cui all'art. 97 della Costituzione, osservati al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura de qua;

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli Uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere inopportuno proseguire il concorso pubblico in oggetto, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dalla indizione della relativa procedura, ancora allo stato embrionale, e delle mutate esigenze operative dell'Amministrazione, in vista altresì della scadenza prossima del mandato elettivo nei Comuni di Lenola e di Campodimele; circostanze fattuali tutte dalle quali emerge il preponderante interesse pubblico ad una rivisitazione e compiuta rimodulazione dell'azione amministrativa;

Dato atto che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente;
- è possibile attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

Visti:

- ✓ il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- ✓ la Legge 241/90 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- ✓ il vigente C.C.N.L. del Personale del Comparto Funzioni Locali, 2019-2021;
- ✓ il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il Regolamento comunale sui controlli interni;
- ✓ l'art. 107 del T.U.E.L., che disciplina le competenze proprie dei dirigenti;

Con votazione favorevole unanime espressa per appello nominale,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere alla revoca, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/90 e s.m.i., del "Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 unità da assegnare al Comune di Lenola e n. 1 unità da assegnare al Comune di Campodimele, indetto con determinazione dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga n. 284 del 25.11.2021 – Reg. Gen. n. 995/2021, nonché tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali;

3. di formulare, pertanto, specifico indirizzo al Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga finalizzato alla revoca dei seguenti atti e provvedimenti:

- "Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 unità da assegnare al Comune di Lenola e n. 1 unità da assegnare al Comune di Campodimele" (prot. comunale n. 21994 del 25.11.2021);
- determinazione dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga n. 284 del 25.11.2021 – Reg. Gen. n. 995/2021 di approvazione del predetto Bando pubblico e dell'annesso schema di domanda;
- determinazione n. 119 del 31.05.2022 – Reg. Gen. n. 366/2022, resa a firma del Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga, di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi con riserva alla pre-selezione;

- determinazione dirigenziale n. 164 del 04.08.2022 – Reg. Gen. n. 558/2022 di integrazione e riapprovazione degli elenchi di cui sopra;
- provvedimento determinativo n. 264 del 22.11.2022 – Reg. Gen. n. 845/2022 di nomina della Commissione tecnica giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi;
- di tutti gli atti successivi e consequenziali;

4. di demandare Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Finanziari di predisporre le opportune modifiche agli atti di programmazione;

5. di demandare al Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga la predisposizione di un avviso di revoca da pubblicare all'Albo on-line dei Comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele e sul sito istituzionale dei predetti Enti, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

6. di dare indirizzo al Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Finanziari del Comune di Sperlonga che la tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa richiesta scritta inoltrata dagli stessi all'Ufficio Personale, con indicazione delle coordinate bancarie;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento deliberativo all'Albo pretorio on-line dei Comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele e nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Con separata votazione favorevole unanime espressa per appello nominale,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL,

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Massimina De Filippis
(Firmato digitalmente)

IL SINDACO F.F.
Alessandro Grossi

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-02-2023 al 11-03-2023.

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
Dott.ssa Maria Laura Sepe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1°, del T.U. 18 agosto 2000, n.267);
- è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno _____; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Massimina De Filippis
(Firmato digitalmente)